

Stagione Sportiva 2019/2020
CATEGORIA UOMINI • DISCIPLINA CALCIO A 11

INTEGRAZIONI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE
VALIDE PER L'ATTIVITA' REGIONALE 2019/2020

Per quanto non contemplato negli articoli seguenti si rimanda alla
Regolamento Tecnico Nazionale

REGOLAMENTO ATTIVITA' AGGIORNATO

ART. 17 RTN – CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Nella categoria calcio a 11 uomini il Campionato regionale e la Coppa Marche sono considerate attività ufficiali della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio.

Sono considerate attività agonistiche.

Sono riservate alla categoria maschile da 16 anni in poi.

CALCIO A 11 - ATTIVITA' UFFICIALE 2019/2020

– CAMPIONATO REGIONALE: partecipano di diritto: l'Associazione che detiene il titolo della stagione precedente; le Associazioni classificate al 1°, 2° posto dei rispettivi Campionati territoriali di Fermo e Senigallia al massimo livello della scorsa stagione ed una squadra del Comitato di Pesaro. Scioglimenti, rinunce e cambi di ragione sociale di Associazioni aventi diritto, saranno di competenza del Settore di Attività Calcio territorialmente competente di concerto con UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio.

– COPPA MARCHE: partecipano di diritto: l'Associazione che detiene il titolo della stagione precedente; due Associazioni classificate ai posti successivi al secondo al massimo livello della scorsa stagione o di livello inferiore dei rispettivi Campionati territoriali di Fermo e Senigallia, ed una squadra del Comitato di Pesaro. Scioglimenti, rinunce e cambi di ragione sociale di Associazioni aventi diritto, saranno di competenza del Settore di Attività Calcio territorialmente competente di concerto con UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio.

Per entrambe le manifestazioni è previsto lo svolgimento della finale per l'assegnazione del titolo a cui partecipa la prima squadra classificata di ogni girone.

L'accesso è definito dalle norme stabilite dai Settori Calcio Territoriali in base all'esito dei campionati e manifestazioni ufficiali disputate nella stagione precedente.

Le Associazioni dovranno inviare richiesta di partecipazione al Coordinatore della Settore Calcio regionale unitamente e tassativamente al versamento del deposito cauzionale di € 400,00 da effettuare sul conto corrente del UISP COMITATO REGIONALE MARCHE, codice iban IT55K030690960610000015785, documentato con l'invio di copia del bonifico.

La composizione dei gironi avverrà mediante sorteggio.

DATE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1^ fase	19 ottobre 2019
	9 novembre 2019
	30 novembre 2019
	8 febbraio 2020
	29 febbraio 2020
Semifinali	21 marzo 2020
	18 aprile 2020
Finale	2 maggio 2020

Salvo accordi diversi tra le Associazioni interessate il rispetto delle date indicate è obbligatorio.

ART. 19 RTN – ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL’ATTIVITA’ DELLA UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio (integrazione)

tesserare obbligatoriamente, con la tessera di tipo “D”, il suo Presidente ed almeno altri due dirigenti, con delega di rappresentare l’Associazione in caso di impedimento dello stesso;

ART. 30 RTN – TESSERAMENTO DEGLI ATLETI (precisazioni)

Non possono partecipare a gare dell’attività ufficiale della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 5 maschile serie A e B nella stagione sportiva 2019/2020, pena le sanzioni previste dagli articoli del RTN.

Per attività ufficiale Figc s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2019.

Per partecipazione alla gara s’intende essere stato in lista gara come giocatore.

Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall’attività ufficiale della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli del RTN.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età, possono sempre prendere parte all’attività ufficiale della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, C, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2019/2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all’attività ufficiale della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE STRUTTURE DI ATTIVITA’ CALCIO TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE SOPRA INDICATO.

Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2020 **NON POSSONO IN NESSUN CASO** partecipare successivamente all’attività ufficiale di calcio a 11 della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli del RTN.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l’attività 2019/2020, potranno essere motivo di adeguamento del presente comunicato.

I giocatori che, pur tesserati per le rispettive Associazioni, non partecipano all’attività organizzata dalle rispettive Strutture di Attività Calcio (provinciali e/o territoriali) non possono prendere parte all’attività regionale e nazionale.

Il tesseramento si chiude comunque il **31 marzo 2020** o in data precedente qual ora le Strutture di Attività Calcio decidessero di anticipare tale termine.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019				
Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3a cat. (1)	Si	Si	Si	---
Calcio a 11 1a e 2a cat.	No * (2)	Si	Si	---
Calcio a 11 promozione – eccellenza	No (1)	No (2)	No (2)	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	No	No	No	---
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C	Si	Si	Si	---
Calcio a 5 femminile serie A	-	-	-	No (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie	-	-	-	Si
Calcio a 11 femminile serie A	-	-	-	No (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	-	-	-	Si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2017-2018 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio.

Per i giocatori tesserati per altri Enti di Promozione Sportiva, è ammessa la partecipazione all'attività ufficiale, purché regolarmente tesserati UISP, indipendentemente dall'eventuale partecipazione **attiva** a gare ufficiali organizzate dal proprio Ente di appartenenza.

Per poter partecipare all'attività, i giocatori debbono essere in possesso di valida certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica agonistica del gioco del calcio, rilasciata dai competenti organi di medicina sportiva gestiti o riconosciuti dalle ASUR.

A tale proposito si ricorda che la legislazione vigente rende responsabile dell'ottemperamento della tutela sanitaria degli atleti il rappresentante legale (Presidente) dell'Associazione.

Dispone, nei confronti dello stesso, la conservazione agli atti delle relative certificazioni.

La tessera deve essere sempre sottoscritta dall'atleta interessato e vidimata dal Comitato UISP di competenza.

Il tesseramento, ai fini della partecipazione alle gare, s'intende validamente operante dalle **ore zero** del giorno successivo a quello di vidimazione, fatto salvo quanto disposto dal 6° comma del presente articolo.

ART. 49 RTN – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI ALL'ITALIANA (integrazione)

La formazione della classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- Tre punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- Un punto per gara pareggiata al termine dei tempi regolamentari;
- Nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.

ART. 50 RTN – CLASSIFICA DISCIPLINA (precisazione)

In caso di parità di punti e di partite, la classifica sarà determinata **non considerando**, nell'ordine:

- i punti applicati per le infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per: l'incompleta compilazione delle distinte di gara; per l'errata compilazione delle stesse; per firma illeggibile o apposta da tesserato non avente titolo;
- i punti applicati per ulteriori infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per: la trascrizione sulle distinte di gara di tesserati non aventi titolo; la mancata trascrizione dei Dirigenti obbligatori; la mancata trascrizione del numero delle tessere Uisp o dei documenti di riconoscimento;
- i punti applicati per le infrazioni a tutti gli altri adempimenti formali.

ART. 67 RTN – ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE (integrazione e deroga)

c) Eventuali anticipi e/o posticipi delle gare potranno essere concordati tra le Associazioni direttamente interessate previa ratifica della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio.

La richiesta deve pervenire alla UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.

ART. 70 RTN – RECUPERO DELLE GARE (deroga)

e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o iniziata, le due Associazioni interessate dovranno accordarsi per il recupero della stessa, **il recupero dovrà avere luogo entro 7 giorni dalla data originaria e con le modalità stabilite dalle Norme di Partecipazione**, previa ratifica della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio.

ART. 72 RTN – SOCI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO (precisazione)

Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle due squadre interessate, purché regolarmente tesserati con **tessera di tipo "D"**, oltre ai giocatori titolari ed alle riserve previste, **tre dirigenti** di cui uno assumerà la funzione di **accompagnatore ufficiale**, uno di **addetto agli ufficiali di gara** ed uno di **allenatore**.

La presenza del Dirigente accompagnatore ufficiale è obbligatoria per entrambe le squadre.

La presenza del Dirigente addetto agli ufficiali di gara è obbligatoria per l'Associazione ospitante.

In totale assenza di dirigenti presenti alla gara, sarà il **Capitano** a svolgere tali funzioni, registrandosi sulle distinte anche come tale.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, comportarsi sportivamente e cooperare con l'arbitro al regolare svolgimento della gara. E' fatto tassativo divieto a queste persone di allontanarsi dalla panchina stessa senza la preventiva autorizzazione del direttore di gara.

Possono entrare sul terreno di gioco per prestare soccorso ad eventuali giocatori infortunati, **solo a gioco fermo e su esplicito invito dell'arbitro**, in caso contrario, l'arbitro ha facoltà di allontanarle dal campo.

ART. 73 RTN – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso che una squadra si trovi ad avere **meno di sette giocatori** partecipanti al gioco.

E' peraltro consentito agli eventuali giocatori ritardatari di prendere parte al gioco, dopo il consenso dell'arbitro, consegnando allo stesso il proprio documento di riconoscimento, **sempreché il proprio nominativo unitamente al numero di tessera Uisp ed al numero e tipo di documento di riconoscimento sia stato preventivamente trascritto sulle distinte di gara.**

L'inosservanza della norma comporta la punizione sportiva della perdita della gara.

Il completamento degli undici giocatori partecipanti al gioco potrà essere effettuato a discrezione della Associazione con i primi giocatori pervenuti, indipendentemente dal numero di maglia registrato sulle distinte di gara.

Un tesserato sprovvisto di documento di riconoscimento o con documento di riconoscimento non conforme alle vigenti disposizioni, non può in nessun caso prendere parte alla gara.

Precisazioni in calce: Per poter legittimamente partecipare alle gare è necessario esibire l'**originale della tessera UISP**, ottenuta nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Generale e dalle presenti Integrazioni e Deroghe, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

I documenti di riconoscimento ufficiali, ritenuti idonei per l'identificazione dei tesserati, sono esclusivamente: **Carta di Identità - Passaporto - Patente di guida automobilistica, purché in corso di validità alla data di rilascio della tessera, Permesso di soggiorno in corso di validità. Tutti questi dovranno essere stati rilasciati in Italia. In difetto i tesserati non possono assolutamente partecipare alle gare. In parziale deroga, i giocatori extracomunitari, possono essere identificati attraverso il Passaporto o la Carta d'identità rilasciati dalle autorità del proprio Paese di provenienza, purché il corso di validità.**

Non sono valide le copie fotostatiche dei documenti sopra riportati, anche se autenticate dalle autorità preposte.

Queste due norme sanciscono **categoricamente** che per la partecipazione alle gare è necessario che l'arbitro possa riconoscere l'identità degli atleti e dei dirigenti attraverso documenti ufficiali di riconoscimento in corso di validità, come sopra specificato e possa accertarne l'avvenuto tesseramento.

In difetto sono applicabili le sanzioni stabilite dal RTN.

L'equipaggiamento di base di un giocatore comprende: maglia o camiciotto, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe.

Un calciatore non deve portare alcun oggetto pericoloso per se stesso e per gli altri giocatori (piercing, orecchini, catenine) sono consentiti solo oggetti a raso pelle.

I parastinchi sono obbligatori e devono essere interamente coperti dai calzettoni; **dovranno essere di materiale adeguato** (caucciù, plastica, poliuretano o sostanza analoga) e devono offrire un grado di protezione sufficiente.

Nelle gare dell'attività ufficiale le prescrizioni della presente norma (equipaggiamento) dovranno essere rispettate alla lettera.

E' autorizzato inoltre l'uso di indumenti di sotto visibili come i pantaloncini aderenti (denominati pantaloncini da ciclista o pantaloncini muscolari).

ART. 74 RTN – LISTA GARA

La lista gara deve indicare la qualifica dei giocatori titolari e riserve attraverso l'apposizione di una T od una R a fianco del nome del giocatore.

Una copia di dette distinte dovrà essere consegnata dall'arbitro al Capitano o al Dirigente accompagnatore ufficiale dell'altra squadra **prima dell'inizio della gara**. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate alle distinte di gara dopo la consegna all'arbitro – purché ammesse – devono essere trascritte, ad iniziativa dell'Associazione che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra Associazione.

ART. 75 RTN – TEMPI D'ATTESA (precisazione)

Il termine massimo di attesa per la presentazione delle distinte di gara all'arbitro è fissato entro i 15 minuti successivi all'ora fissata da calendario per l'inizio della gara.

Le squadre che non presentassero le distinte di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, **saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti**.

Le squadre saranno considerate semplicemente ritardatarie e pertanto passibili di ammenda, qualora presentassero le distinte all'arbitro dopo il quindicesimo minuto precedente l'orario d'inizio ufficiale della gara. In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle distinte, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

Ferma restando la validità dei termini stabiliti - indipendentemente dalle decisioni dell'arbitro - spetterà comunque agli Organi del Settore di Attività assumere qualsiasi decisione in merito.

ART. 76 RTN – OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE

In caso di maglie di identico colore (o simile) la squadra prima nominata dovrà provvedere alla loro sostituzione o utilizzare apposite casacche.

La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'Arbitro **tre palloni regolamentari** per la disputa della gara.

La squadra di casa deve provvedere a fornire adeguato ristoro all'arbitro.

Ciascuna squadra deve provvedere al proprio ristoro.

ART. 78 RTN – SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

d) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano stati preventivamente iscritti nella lista gara.

REGOLAMENTO DISCIPLINA

ART. 130 RTN – PERDITA DELLA GARA (precisazioni)

La posizione irregolare dei giocatori di riserva, compresi eventuali squalificati, determina la punizione sportiva della perdita della gara solo se questi vengono effettivamente utilizzati.

La posizione irregolare dei dirigenti, compresi eventuali inibiti, o squalificati, comporta la sanzione dell'ammenda.

E' prevista la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti delle Associazioni che fanno partecipare alla gara atleti ed assistenti sprovvisti di documento di identità o con documento non conforme a quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento dell'Attività.

La partecipazione alla gara di atleti, assistenti e dirigenti con documento di identità scaduto dopo la data di rilascio della tessera UISP, comporta per l'Associazione l'applicazione delle sole sanzioni amministrative.

ART. 135 RTN – ESECUZIONE DELLE SANZIONI (integrazione)

Per i giocatori inibiti o espulsi prima dell'inizio della gara o nell'intervallo, o ritenuti espulsi al termine della stessa e per **tutti gli altri tesserati**, non verrà applicata la norma della squalifica automatica, ma deciderà l'Organo giudicante in base ai referti di gara.

Resta salvo il diritto dell'Organo giudicante di erogare sanzioni maggiori che saranno evidenziate nel Comunicato Ufficiale con motivazione.

La squalifica comminata ai giocatori **espulsi per doppia ammonizione** nel corso di una gara, sarà limitata ad **una giornata** e una volta scontata non costituisce motivo di recidività.

ART. 136 RTN – SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI (aggiunta)

L'esecuzione delle squalifiche a tempo espresse in numero di mesi, di entità inferiore ad un anno, sarà sospesa dal 1° luglio e riprenderà efficacia dal 1° settembre.

ART. 159 RTN – FORMA DEL RECLAMO O DEL RICORSO (precisazione)

i) la sottoscrizione del ricorrente. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente è temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro **dirigente** con delega di firma depositata presso il Settore di Attività **al momento dell'iscrizione all'attività**.

ART. 160 RTN – PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO (precisazione)

a) il reclamo deve essere preannunciato al Giudice Disciplinare con telegramma, fax o e-mail da inviare al **Giudice disciplinare** presso la UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio **entro le ore 24.00 del primo giorno feriale** successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di non ammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.

I reclami in appello attinenti decisioni dell'Organo di prima istanza e comunque riguardanti la regolarità delle

gare, **devono essere preceduti da telegramma al Giudice disciplinare d'appello** presso la UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio, **entro le ore 24.00** del giorno successivo alla comunicazione delle decisioni stesse, comunque rese note.

ART. 161 RTN – TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO (aggiunta)

Il reclamo/ricorso va presentato direttamente alla UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio, per tutte le scadenze fa fede il timbro di partenza apposto dall'Ufficio Postale. Per ogni altro invio (fax 0721/65945 o mail calcio.marche@uisp.it) chi lo riceve apporrà la data in forma ricettizia.

ART. 164 RTN – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO

aggiungere al comma 3: a pena di non ricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

aggiungere al comma 4: La ricevuta di detta raccomandata dovrà essere allegata al reclamo o al ricorso inviato o depositato presso la Segreteria della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio competente, a pena di non ricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

ART. 195 RTN – RINUNCIA A PRENDERE PARTE AD UNA GARA IN CALENDARIO

la rinuncia a prendere parte ad una gara in calendario comporta, nei confronti della squadra rinunciataria, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1^ rinuncia, perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di € 100,00;

2^ rinuncia, perdita della gara, 2 punti di penalizzazione, ammenda di € 150,00;

3^ rinuncia, esclusione dalla manifestazione.

La rinuncia alla disputa di gare ad eliminazione diretta comporta l'esclusione dalla manifestazione.

La UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio, qual ora sia riscontrato il venir meno del vincolo di lealtà sportiva, può prevedere il rifiuto, nei confronti della Società rinunciataria, a partecipare al campionato della stagione sportiva successiva.

Pubblicato in Ancona il 30 giugno 2019

IL COORDINATORE
UISP COMITATO REGIONALE MARCHE
Settore Calcio
Renato Molinelli